



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2009 (06.02)
(OR. en)**

6147/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0007 (CNS)**

FISC 19

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 2 febbraio 2009

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009)28 definitivo

6147/09

lui

DG G I

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.2.2009
COM(2009)28 definitivo

2009/0007 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero sono state inizialmente stabilite dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976, codificata dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. Tale strumento si è tuttavia rivelato insufficiente per rispondere alle esigenze del mercato interno quale si è andato evolvendo negli ultimi 30 anni.

Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, un sistema efficace di cooperazione e di recupero nel settore della fiscalità costituisce una delle pietre angolari del mercato interno, in quanto autorizza e incoraggia gli Stati membri a eliminare le misure di protezione discriminatorie inerenti alle transazioni transfrontaliere che hanno posto in atto per tutelarsi contro l'evasione fiscale e le perdite di gettito fiscale.

Gli Stati membri hanno a più riprese deplorato l'inadeguatezza (lentezza, disparità, mancanza di coordinamento e di trasparenza) degli strumenti giuridici a loro disposizione nell'ambito della direttiva 76/308/CEE. Sembra pertanto necessario prevedere un sistema migliore di assistenza al recupero nel mercato interno che garantisca la rapidità, l'efficienza e l'uniformità delle procedure negli Stati membri.

Contesto generale

Le disposizioni nazionali in materia di recupero sono applicabili solo sul territorio dei rispettivi Stati membri. Le autorità amministrative non hanno la possibilità di recuperare imposte al di fuori del proprio Stato membro. Allo stesso tempo la mobilità delle persone e dei capitali è in aumento e i truffatori approfittano del fatto che le autorità dispongono di competenze territoriali limitate per premeditare insolvenze nei paesi in cui hanno debiti fiscali.

A motivo delle disposizioni inerenti alla libera circolazione contemplate dal trattato CE risulta difficile per gli Stati membri chiedere garanzie per il pagamento delle imposte dovute sul loro territorio. Essi domandano pertanto con sempre maggiore frequenza l'assistenza di altri Stati membri a fini di recupero. (Nel 2003 gli Stati membri hanno ricevuto 3 355 domande di assistenza; nel 2007 tale cifra era salita a 11 794). Gli importi effettivamente recuperati ammontano tuttavia a solo il 5% circa di quelli per i quali è stata chiesta l'assistenza al recupero.

Considerati il bisogno crescente di assistenza al recupero e gli scarsi risultati finora ottenuti, è assolutamente necessario rivedere in modo approfondito il funzionamento dell'assistenza reciproca in materia di recupero. Per consentire ai funzionari del fisco di far fronte al numero crescente di domande si devono adottare nuove norme di più facile applicazione e agevolare il ricorso agli strumenti di assistenza esistenti. Per aumentare il tasso di recupero è necessario modificare le condizioni applicabili alle domande di assistenza e mettere a punto un sistema di scambio spontaneo di informazioni.

Una tale riforma è particolarmente importante nella lotta alle frodi sull'IVA, la cui entità comporta notevoli distorsioni delle normali condizioni di concorrenza sul mercato interno e incide in maniera significativa sul bilancio degli Stati membri e della Comunità. La soppressione, prevista dalla direttiva 2000/65/CE, della possibilità di richiedere la designazione di rappresentanti fiscali e l'aumento delle frodi sull'IVA – in particolare le cosiddette "frodi carosello" – hanno fatto sì che attualmente il 57,50% di tutte le domande di recupero riguardano crediti IVA (situazione nel 2007). Parallelamente, il proposto ampliamento del campo di applicazione della nuova normativa (che coprirebbe la totalità delle imposte e dei dazi nonché le domande di risarcimento delle perdite causate dal mancato pagamento di tali imposte e dazi) rende necessaria una nuova organizzazione dell'assistenza reciproca al recupero fra gli Stati membri.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La normativa vigente è basata sulla direttiva 76/308/CEE del 15 marzo 1976, che è stata codificata dalla direttiva 2008/55/CE, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. Il campo di applicazione della normativa vigente è limitato. Inoltre essa non prevede l'utilizzo di strumenti uniformi per l'adozione di misure esecutive o cautelari. I problemi attuali legati al riconoscimento e alla traduzione degli atti emanati da un altro Stato membro rappresentano una delle cause principali dell'inefficienza del sistema di assistenza esistente. Inoltre, a norma delle disposizioni vigenti le domande di assistenza reciproca sono subordinate a condizioni rigorose che si ripercuotono negativamente sul recupero.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri sono stati consultati mediante un questionario e nell'ambito di discussioni svoltesi in seno al comitato di recupero.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

In generale, gli Stati membri sono del parere che l'attuale sistema di assistenza al recupero debba essere migliorato e rafforzato. È stato proposto di estendere il campo di applicazione della normativa CE, in modo che le amministrazioni fiscali non debbano applicare una pluralità di accordi, di ampliare le possibilità di chiedere l'assistenza reciproca e di facilitare il ricorso a quest'ultima. La presente proposta tiene conto di questi suggerimenti.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Non è stata effettuata una valutazione dell'impatto per la presente proposta.

È necessario un atto giuridico per risolvere i problemi causati dalla limitazione territoriale delle competenze delle autorità nazionali in materia di recupero.

L'altra possibilità considerata era quella di modificare la direttiva vigente. Tuttavia, tenuto conto dell'impatto e della portata della riforma proposta, questa possibilità non è stata ritenuta appropriata.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La Commissione propone una nuova direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte, dazi ed altre misure.

Il campo di applicazione dell'assistenza reciproca al recupero dovrebbe essere esteso a dazi e imposte che non sono già compresi nella normativa, in quanto il mancato pagamento di dazi o imposte di qualsiasi tipo si ripercuote negativamente sul buon funzionamento del mercato interno. È inoltre opportuno includere i contributi sociali obbligatori.

Per evitare problemi di riconoscimento o di traduzione degli atti emanati da un altro Stato membro è opportuno adottare titoli uniformi che consentano l'adozione di misure esecutive o cautelari. Per lo stesso motivo occorre inoltre adottare un modulo standard per la notifica, nel territorio di un altro Stato membro, di documenti relativi ai crediti.

Per ottenere informazioni pertinenti ai fini del recupero è necessario autorizzare i funzionari delle amministrazioni nazionali ad agire sul territorio di altri Stati membri nonché elaborare un sistema di scambio spontaneo di informazioni. Per migliorare le possibilità di recupero, le condizioni relative alle domande di assistenza dovrebbero diventare meno rigorose, almeno in determinati casi. Anche l'adozione di moduli di domanda comuni dovrebbe facilitare l'assistenza. Altre modifiche sono ugualmente intese ad agevolare l'assistenza e l'applicazione della normativa.

Base giuridica

Gli articoli 93 e 94 del trattato CE.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente conseguiti dai singoli

Stati membri per i seguenti motivi: per istituire un sistema efficiente di assistenza al recupero si devono adottare norme comuni e titoli uniformi. Inoltre, come confermato da numerosi documenti della Commissione, la lotta alla frode fiscale richiede un intervento a livello dell'UE.

L'assistenza reciproca al recupero fra le autorità competenti potrebbe inoltre basarsi su accordi bilaterali o multilaterali. Tali disposizioni sono di norma integrate nelle convenzioni sulla doppia imposizione. Il loro campo di applicazione, tuttavia, è generalmente limitato alle imposte sul reddito, mentre è opportuno prevedere un'assistenza al recupero anche per altre imposte e dazi. Inoltre singole azioni degli Stati membri non sono sufficienti per combattere la frode fiscale transnazionale.

L'azione comunitaria perseguità in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito.

L'azione comunitaria sarà più efficace grazie all'adozione di un insieme di norme vincolanti in tutta l'Unione inerenti a tutti i tipi di imposte e dazi. L'utilizzo degli stessi strumenti e moduli e l'applicazione di condizioni e metodi identici nel campo dell'assistenza reciproca al recupero di tali imposte e dazi faciliteranno il lavoro delle autorità e migliorano i risultati dell'assistenza.

Le autorità interessate saranno in grado di trattare le domande con maggiore facilità e rapidità e di scambiare informazioni più velocemente. Esse avranno maggiori possibilità di applicare misure di recupero o misure cautelari.

La normativa CE sull'assistenza reciproca al recupero riguarda le relazioni fra le autorità nazionali. La presente proposta non pregiudica tuttavia la competenza degli Stati membri per determinare le misure esecutive e cautelari nell'ambito del diritto nazionale.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

L'adozione di norme comuni sull'assistenza reciproca al recupero per tutti i tipi di imposte costituisce di per sé una notevole semplificazione. L'adozione di norme comuni riguardanti le condizioni, i metodi di assistenza, il formato dei titoli necessari per porre in atto le misure di recupero o le misure cautelari e i moduli per le domande è necessaria per facilitare la prassi amministrativa quotidiana.

Gli Stati membri restano interamente responsabili delle modalità con cui realizzano le misure di recupero o le misure cautelari nell'ambito della legislazione nazionale.

L'azione proposta non comporterà ulteriori oneri finanziari e amministrativi per la Comunità, i governi nazionali, le autorità regionali e locali, gli operatori economici e i cittadini, ma dovrebbe al contrario razionalizzare le risorse disponibili e ridurre i costi.

Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

Un atto giuridico è necessario per fornire una base giuridica all'assistenza reciproca al recupero fra le autorità amministrative di Stati membri diversi. La direttiva proposta è destinata a sostituire la direttiva 2008/55/CE attualmente in vigore.

Alcuni elementi nuovi vanno chiaramente al di là di quanto le sole legislazioni nazionali potrebbero porre in atto, come l'obbligo di comunicare determinate informazioni spontaneamente (articolo 5), la possibilità per i funzionari dello Stato membro richiedente di essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito e di parteciparvi attivamente esercitando i poteri di controllo conferiti ai funzionari dello Stato membro adito (articolo 6), l'adozione di un modulo standard uniforme per la notifica dei documenti (articolo 8), l'adozione di un titolo uniforme che consente l'esecuzione (articolo 11) e di un titolo uniforme che consente l'adozione di misure cautelari (articolo 15, paragrafo 3), la fissazione degli importi minimi delle spese che possono essere addebitate (articolo 19), l'adozione di moduli standard comuni per la domanda (articolo 20) e la definizione della normativa nazionale che dovrà essere applicata per dare esecuzione a una domanda di assistenza relativa a un'imposta o a un dazio quando nello Stato membro adito non esiste un contributo analogo (articolo 22).

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative ad uso delle autorità pubbliche (a livello comunitario o nazionale).

La legislazione è semplificata in quanto l'atto proposto contempla misure comuni che sono facili da interpretare e da applicare. Un altro effetto della direttiva è che gli Stati membri non avranno più necessità di concludere accordi bilaterali o multilaterali per organizzare l'assistenza al recupero.

Le autorità amministrative potranno utilizzare strumenti comuni nell'ambito di un quadro organizzativo predefinito (ossia titoli uniformi che consentono l'adozione di misure esecutive o cautelari che non devono essere riconosciuti o sostituiti nello Stato membro adito; moduli standard per la presentazione delle domande; un modulo standard per la notifica dei documenti; la traduzione automatica dei moduli standard; comunicazioni elettroniche; accettazione generalizzata di documenti digitali e spese minime fissate). Questo semplificherà il lavoro delle autorità. Con l'estensione del campo di applicazione della normativa UE le autorità amministrative non avranno bisogno di applicare legislazioni diverse, ciascuna con le proprie norme e condizioni, a seconda del tipo di credito per cui chiedono l'assistenza al recupero.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

Illustrazione dettagliata della proposta

Il capo I comprende le disposizioni generali, che illustrano l'oggetto (articolo 1), il campo di applicazione (articolo 2) e le disposizioni relative all'organizzazione (articolo 3). Per quanto riguarda il campo di applicazione, la direttiva si applica alla totalità delle imposte e dei dazi riscossi da uno Stato membro o per conto dello stesso o per conto della CE, e alle imposte e ai dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative degli Stati membri, o per conto delle stesse, nonché ai contributi sociali obbligatori.

Il capo II tratta dello scambio di informazioni. Oltre a poter chiedere informazioni, come è già previsto (articolo 4), gli Stati membri dovranno scambiare informazioni spontaneamente (articolo 5). Inoltre, i funzionari dello Stato membro richiedente potranno essere presenti negli uffici amministrativi dello Stato membro adito o partecipare attivamente – con i medesimi poteri dei funzionari dello Stato membro adito – alle indagini amministrative condotte sul territorio dello stesso (articolo 6).

Il capo III riguarda l'assistenza per la notifica dei documenti (articoli 7 e 8). La procedura di notifica sarà semplificata. La validità degli altri metodi di notifica è confermata.

Il capo IV riguarda le misure di recupero e le misure cautelari. Le condizioni che disciplinano la formulazione di una domanda diverranno meno rigorose. L'esperienza mostra che quanto maggiore è l'anzianità del credito, tanto minori sono le possibilità di recuperarlo. In determinate circostanze sarà possibile inviare domande di recupero in una fase iniziale (articolo 10). Grazie all'adozione di un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito (articolo 11), non sarà più necessario far riconoscere, completare, sostituire o tradurre strumenti nazionali. Per quanto riguarda le misure cautelari, la direttiva copre anche le situazioni in cui il credito non è ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente (articolo 15). Questo dovrebbe aiutare ad evitare situazioni in cui i truffatori premeditano insolvenze prima che sia istituito un titolo che consente l'esecuzione. Un titolo uniforme che consenta di adottare misure cautelari nello Stato membro adito dovrebbe costituire la base per tale misura, ancora una volta senza che vi sia necessità di far riconoscere, completare, sostituire o tradurre strumenti nazionali. La direttiva contiene inoltre disposizioni dettagliate relative al calcolo del periodo quinquennale che costituisce il limite oltre il quale cessa l'obbligo di fornire assistenza al recupero (articolo 17). Le norme relative alla sospensione o all'interruzione dei termini di prescrizione sono rivedute per agevolare la loro applicazione e garantire migliori possibilità di recupero (articolo 18). L'introduzione di un minimo garantito per le spese che possono essere addebitate alla persona interessata, se questa non paga di propria volontà l'importo richiesto, potrebbe fungere da incentivo per gli Stati membri aditi a stanziare risorse sufficienti per l'assistenza al recupero (articolo 19).

Il capo V contiene alcune disposizioni generali che disciplinano tutti i tipi di domande di assistenza. Esse riguardano l'utilizzo dei moduli standard, la comunicazione per via elettronica (articolo 20), il regime linguistico (articolo 21), la legislazione applicabile

all'esecuzione di una domanda (articolo 22) nonché la comunicazione dei documenti e delle informazioni (articolo 23).

Il capo VI contiene le disposizioni finali. Nei casi in cui si applica la presente direttiva gli Stati membri non devono far ricorso ad altri accordi in materia di assistenza reciproca (articolo 24). Le disposizioni di questo capo riguardano inoltre il comitato di recupero (articolo 25), le modalità di applicazione (articolo 26), la valutazione (articolo 27), il recepimento (articolo 28), l'abrogazione della presente direttiva (articolo 29) e l'entrata in vigore della direttiva (articolo 30).

(Relazione convalidata – 12 600 caratteri - conforme alla norma della DGT.)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno tutelare gli interessi finanziari comunitari e nazionali in modo da salvaguardare la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.
- (2) Disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero sono state inizialmente stabilite dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. Tale direttiva e i suoi atti modificativi sono stati codificati dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure⁴. Tali disposizioni, se hanno costituito un primo passo verso un miglioramento delle procedure di recupero all'interno della Comunità grazie all'avvicinamento delle norme nazionali applicabili, si sono però rivelate insufficienti per rispondere alle esigenze del mercato interno quale si è andato evolvendo negli ultimi 30 anni. Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, un sistema efficiente di cooperazione e di recupero nel settore impositivo costituisce una delle pietre angolari del mercato interno, in quanto autorizza e incoraggia gli Stati membri a eliminare le misure di protezione discriminatorie inerenti alle transazioni transfrontaliere che hanno posto in atto per tutelarsi contro l'evasione fiscale e le perdite di gettito fiscale.
- (3) Per far fronte alle crescenti domande di assistenza e produrre risultati migliori è necessario rendere l'assistenza al recupero più efficace ed efficiente e facilitarne

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

³ GU C ... del ..., pag. ...

⁴ GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

l'utilizzazione pratica. È pertanto opportuno definire chiaramente le norme che disciplinano la concessione dell'assistenza da parte delle autorità competenti degli Stati membri nonché i diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate.

- (4) La presente direttiva non deve pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di determinazione delle misure di recupero applicabili nell'ambito della legislazione nazionale. Occorre tuttavia assicurare che né le disparità fra le leggi nazionali né la mancanza di coordinamento fra le autorità competenti pregiudichino il buon funzionamento del sistema di assistenza reciproca previsto dalla presente direttiva.
- (5) Per meglio garantire gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno è necessario estendere il campo di applicazione dell'assistenza reciproca al recupero dei crediti derivanti da imposte e dazi diversi da quelli già contemplati dalla direttiva 2008/55/CE. Il mancato pagamento di imposte o dazi di qualsiasi tipo può infatti causare la distorsione delle normali condizioni di concorrenza. Tale estensione è inoltre coerente con l'evoluzione di altri strumenti internazionali di assistenza al recupero. È opportuno che le norme riguardanti l'assistenza al recupero siano applicate anche per il recupero dei contributi previdenziali obbligatori e dei crediti derivanti dalle varie misure facenti parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Esse devono essere applicate anche al recupero degli interessi, delle penali e delle sanzioni amministrative, con l'esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale, e delle spese relative ai crediti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (6) L'assistenza reciproca dovrebbe consistere per l'autorità adita, da un lato, nel fornire all'autorità richiedente le informazioni utili a quest'ultima per il recupero dei crediti sorti nel proprio Stato membro e nel notificare al debitore tutti gli atti relativi a tali crediti che emanano dallo Stato membro richiedente e, dall'altro, nel procedere, su domanda dell'autorità richiedente, al recupero di crediti sorti nello Stato membro richiedente o nell'adottare misure cautelari per garantire il recupero di tali crediti.
- (7) L'adozione di un titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive e di un titolo uniforme che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro adito nonché l'adozione di un modulo standard uniforme per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito dovrebbero risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione degli strumenti emanati da un altro Stato membro che costituiscono una delle cause principali dell'inefficienza degli attuali sistemi di assistenza.
- (8) È opportuno che gli scambi di informazioni a fini di recupero non siano più effettuati unicamente su domanda dell'autorità richiedente. Occorre che abbiano luogo scambi spontanei di informazioni su specifici rimborsi fiscali e che i funzionari del fisco siano autorizzati ad essere presenti negli uffici amministrativi e a partecipare attivamente alle indagini amministrative condotte in un altro Stato membro o ad effettuare controlli simultanei. Occorre inoltre prevedere scambi di informazioni più diretti fra i servizi al fine di rendere l'assistenza più rapida ed efficiente.
- (9) Considerata la mobilità crescente nell'ambito del mercato interno e le restrizioni imposte dal trattato o da altre norme sulle garanzie che possono essere richieste ai contribuenti non stabiliti sul territorio nazionale, è necessario ampliare le possibilità di

chiedere misure di recupero o misure cautelari in un altro Stato membro. Dato che l'anzianità del credito è un fattore critico, occorre che gli Stati membri possano formulare una domanda di assistenza reciproca ove si preveda che il recupero possa essere ottenuto in maniera più rapida ed efficiente nello Stato membro adito, anche se i mezzi di recupero nazionali non sono stati pienamente esauriti.

- (10) L'obbligo generalizzato di inviare le domande e i documenti in formato digitale e tramite una rete elettronica, con norme precise sulla traduzione delle domande e dei documenti, dovrebbe consentire agli Stati membri di trattare le domande con maggiore rapidità e facilità.
- (11) Nel corso della procedura di recupero nello Stato membro adito il credito, la notifica effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente o il titolo che consente l'esecuzione possono essere contestati dalla persona interessata. In tal caso occorre prevedere che l'azione di contestazione sia promossa dalla persona interessata dinanzi all'istanza competente dello Stato membro richiedente e che l'autorità adita sospenda, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente, la procedura di esecuzione da essa iniziata, finché non intervenga la decisione di questa istanza competente.
- (12) Per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse sufficienti per il recupero dei crediti di altri Stati membri, lo Stato membro adito deve essere in grado di recuperare le spese sostenute presso il debitore. La possibilità di imporre spese fisse dovrebbe contribuire ad aumentare l'efficacia delle azioni di recupero intraprese dall'autorità adita.
- (13) Nel dare esecuzione a una domanda di assistenza l'autorità adita deve in linea di principio esercitare le competenze conferite dalla legislazione nazionale in materia di crediti concernenti i medesimi dazi o imposte o, in assenza di questi, dazi o imposte analoghi. In assenza di dazi o imposte analoghi, l'autorità adita deve esercitare le competenze conferite dalla legislazione del proprio Stato membro in materia di crediti concernenti le imposte sui redditi delle persone fisiche. La legislazione nazionale deve essere ugualmente applicata con riguardo ai privilegi accordati per crediti sorti nello Stato membro adito.
- (14) Per quanto riguarda i problemi concernenti i termini di prescrizione, è necessario semplificare le norme vigenti disponendo che la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione siano in generale determinate in conformità delle disposizioni di legge in vigore nello Stato membro adito, salvo nei casi in cui la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non siano possibili in virtù delle suddette disposizioni.
- (15) Occorre stabilire che i documenti e le informazioni trasmessi nell'ambito dell'assistenza reciproca possano essere utilizzati per altre finalità, purché ciò sia consentito dalla legislazione dello Stato membro che riceve tali documenti e informazioni.
- (16) Al fine di non complicare l'assistenza al recupero e di facilitare il lavoro dei funzionari che se ne occupano, è opportuno che l'assistenza reciproca al recupero fra gli Stati membri con riguardo ai crediti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sia basata esclusivamente su quest'ultima e non su altri accordi bilaterali o multilaterali.

- (17) Occorre che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (18) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'istituzione di un sistema uniforme di assistenza al recupero nell'ambito del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'uniformità, dell'efficacia e dell'efficienza richieste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato CE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (19) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 *Oggetto*

La presente direttiva stabilisce le norme che le autorità amministrative competenti degli Stati membri devono rispettare per la fornitura, in ciascuno Stato membro, dell'assistenza al recupero dei crediti di cui all'articolo 2 sorti in un altro Stato membro.

Articolo 2 *Campo di applicazione*

1. La presente direttiva si applica ai crediti risultanti dall'insieme delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o per conto dello stesso o per conto della Comunità.
2. La presente direttiva si applica ai crediti relativi a quanto segue:
 - a) la totalità delle imposte e dei dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative degli Stati membri, o per conto delle stesse, comprese le autorità locali;
 - b) i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
 - c) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

- d) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
3. La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:
- a) penali e sanzioni relative ai crediti per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati;
 - b) interessi e spese relativi ai crediti per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3
Organizzazione

1. Gli Stati membri designano le autorità (di seguito "autorità competenti") a nome delle quali la presente direttiva deve essere applicata, direttamente o per delega.
2. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale unico di collegamento (di seguito "ufficio centrale di collegamento") quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri e la Commissione nel settore dell'assistenza reciproca disciplinato dalla presente direttiva.
3. Ciascuno Stato membro può designare uffici di collegamento, che saranno responsabili dei contatti con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'assistenza reciproca relativa a uno o più tipi o categorie specifici delle imposte e dei dazi di cui all'articolo 2.
4. Ciascuno Stato membro può designare come servizi di collegamento uffici diversi dall'ufficio centrale di collegamento o dagli uffici di collegamento.

I servizi di collegamento chiedono o forniscono assistenza reciproca a norma della presente direttiva con riguardo a una competenza territoriale specifica o a una responsabilità funzionale specializzata.

5. Ciascuno Stato membro segnala agli altri Stati membri e alla Commissione l'ufficio centrale di collegamento e gli uffici o servizi di collegamento da esso eventualmente designati.
6. Un ufficio o un servizio di collegamento che formula o riceve una domanda di assistenza, o risponde a una tale domanda, o che distacca funzionari o riceve funzionari da un altro Stato membro in conformità all'articolo 6, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 4 *Domanda di informazioni*

1. Su richiesta di un ufficio centrale di collegamento, di un ufficio di collegamento o di un servizio di collegamento di uno Stato membro (di seguito "l'autorità richiedente"), l'ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento dello Stato membro a cui la domanda è inviata (di seguito "l'autorità adita") fornisce tutte le informazioni che possono aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.

Al fine di fornire dette informazioni l'autorità adita dispone l'effettuazione delle necessarie indagini amministrative.

2. L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
 - a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede (di seguito "lo Stato membro adito");
 - b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;
 - c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro adito.
3. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

Articolo 5 *Scambio spontaneo di informazioni*

Gli uffici centrali di collegamento scambiano informazioni relative ai rimborsi di imposte, diverse dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati dalle autorità fiscali nazionali qualora tali rimborsi interessino persone stabilite in un altro Stato membro e riguardino importi superiori a 10 000 EUR.

Articolo 6 *Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative*

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione a cui hanno accesso le autorità competenti dello Stato membro adito, ai funzionari dello Stato

membro in cui ha sede l'autorità richiedente (di seguito "lo Stato membro richiedente") è data copia di tale documentazione.

2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

I funzionari dello Stato membro richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative ai sensi del primo comma possono esercitare i poteri di controllo conferiti ai funzionari dello Stato membro adito, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato.

Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dello Stato membro richiedente è trattato dallo Stato membro adito come un rifiuto opposto ai propri funzionari.

3. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente che si avvalgono delle possibilità offerte dai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

CAPO III

ASSISTENZA PER LA NOTIFICA DI DOCUMENTI

Articolo 7

Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita notifica al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito ai sensi dell'articolo 2 o il suo recupero, emanati dallo Stato membro richiedente.
2. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, della data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

Articolo 8

Modalità di notifica

1. L'autorità adita provvede affinché la notifica nello Stato membro adito sia effettuata in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante una notifica conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito;
 - b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard al quale sono allegati l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente; il modello di tale modulo figura nell'allegato I.

Il modulo standard di cui alla lettera b) è tradotto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito. La traduzione dell'atto o della decisione allegati al modulo nella lingua ufficiale dello Stato membro adito non è tuttavia necessaria.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato membro richiedente in conformità alle norme in esso vigenti.

Un'autorità competente stabilita nello Stato membro richiedente può notificare direttamente, per raccomandata o per posta elettronica, qualsiasi documento a una persona stabilita sul territorio di un altro Stato membro.

CAPO IV

MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI

Articolo 9

Domanda di recupero

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede al recupero dei crediti facenti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente.
2. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo 10

Condizioni che disciplinano le domande di recupero

1. L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se il credito e/o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente sono contestati in tale Stato membro, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma.
2. Prima che l'autorità richiedente presenti una domanda di recupero devono essere applicate le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato membro della stessa, tranne nei casi seguenti:
 - a) quando è prevedibile che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito;
 - b) quando l'autorità richiedente è in possesso di informazioni specifiche che la inducono a ritenere che il recupero possa essere effettuato solo nello Stato membro adito o che possa essere effettuato con maggiore rapidità ed efficienza in tale Stato; in questo caso la domanda deve essere debitamente motivata;
 - c) quando il credito è sorto a seguito dell'applicazione dell'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e il soggetto passivo considerato responsabile in solido dell'assolvimento dell'IVA ha stabilito la propria attività nello Stato membro adito e non ha stabili organizzazioni nello Stato membro richiedente.

Articolo 11

Titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e altri documenti di accompagnamento

1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il cui modello figura nell'allegato II.

Questo titolo uniforme costituisce la base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.

2. Il titolo iniziale, redatto ai fini dell'adozione di misure esecutive nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l'assistenza al recupero, è allegato al titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Tale titolo iniziale non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito.

Il fatto che l'allegato titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente non sia tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro adito non pregiudica la validità delle misure di recupero e delle misure cautelari adottate nello Stato membro adito sulla base del titolo uniforme che consente l'esecuzione in tale Stato.

3. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito, rilasciati dallo Stato membro richiedente.

Articolo 12

Esecuzione della domanda di recupero

1. Ai fini del recupero nello Stato membro adito, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della presente direttiva.

Lo Stato membro adito recupera il credito nella propria valuta.

2. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.
3. L'autorità adita trasferisce allo Stato membro richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato.
4. A partire dalla data in cui riceve la domanda di recupero l'autorità adita applica un interesse per il ritardo di pagamento, a condizione che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro adito lo consentano.

Tale interesse è ugualmente trasferito allo Stato membro richiedente.

5. L'autorità adita può, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel proprio Stato membro lo consentono e previa consultazione dell'autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale.

Sono altresì trasferiti allo Stato membro richiedente gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento.

Articolo 13
Controversie

1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, l'autorità adita informa detta parte che l'azione deve essere promossa dinanzi all'organo competente dello Stato membro richiedente in conformità alle norme di legge in esso vigenti.
2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato membro adito sono portate dinanzi all'organo competente di tale Stato membro in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.
3. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è stata promossa dinanzi all'organo competente dello Stato membro richiedente, l'autorità richiedente ne informa l'autorità adita e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
4. Non appena l'autorità adita abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'autorità richiedente o dalla parte interessata, essa sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.

L'autorità adita, se lo ritiene necessario, e fatto salvo l'articolo 15, può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel proprio Stato membro lo consentono.

L'autorità richiedente può, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato membro, chiedere all'autorità adita di recuperare un credito contestato, o la parte contestata di un credito, se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito consentono una tale azione. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro dell'autorità adita.

Articolo 14
Modifica della domanda di assistenza al recupero

1. L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità adita di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, l'autorità richiedente trasmette un nuovo titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. L'autorità adita prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del nuovo titolo.

Gli articoli 11 e 13 si applicano in relazione al nuovo titolo.

Articolo 15
Domanda di misure cautelari

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito.
2. Se la domanda si riferisce a un credito contestato o che non è ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente, l'autorità richiedente può presentare una domanda di misure cautelari solo se tali misure sono autorizzate in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative in vigore nel proprio Stato membro. In tali casi la domanda deve essere motivata, tranne quando essa è presentata a uno Stato membro che non prevede tale condizione nell'ambito degli accordi di assistenza reciproca al recupero con uno o più paesi terzi.
3. Le domande di misure cautelari sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro dell'autorità adita, il cui modello figura nell'allegato III.

Questo titolo uniforme costituisce la base per le misure cautelari adottate nello Stato membro adito. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.

Il titolo iniziale che consente l'adozione di misure cautelari, redatto ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l'assistenza al recupero, è allegato al titolo uniforme che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro adito. Tale titolo iniziale non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito.

Il fatto che l'allegato titolo iniziale che consente l'adozione delle misure cautelari nello Stato membro richiedente non sia tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro adito non pregiudica la validità delle misure cautelari adottate nello Stato membro adito sulla base del titolo uniforme che consente l'adozione delle misure cautelari in tale Stato.

4. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, rilasciati dallo Stato membro richiedente.

Articolo 16
Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari

Per l'attuazione dell'articolo 15 si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 13, 14 e 17.

Articolo 17
Limitazioni agli obblighi dell'autorità adita

1. L'autorità adita non è tenuta ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 9 a 15 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in tale Stato membro consentano una tale eccezione per i crediti nazionali.
2. L'autorità adita non è tenuta ad accordare l'assistenza prevista all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 15 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 9 o 15 si riferisce a crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del credito nello Stato membro richiedente, alla data della suddetta domanda iniziale.

Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui lo Stato membro richiedente stabilisce che il credito o il titolo che consente l'esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione.

Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del suddetto termine di pagamento.

3. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

Articolo 18
Problemi concernenti la prescrizione

1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro richiedente.
2. Con riguardo alla sospensione o all'interruzione dei termini di prescrizione, si considera che gli atti di recupero effettuati dall'autorità adita, o per conto della stessa, in conformità di una domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o di interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro adito abbiano lo stesso effetto nello Stato membro richiedente, a condizione che tale sospensione o interruzione dei termini di prescrizione sia possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro richiedente.

Se la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non è possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro adito, gli atti di recupero effettuati dall'autorità adita, o per conto della stessa, in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente o per conto della stessa nel

proprio Stato membro, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo Stato.

Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto delle autorità competenti nello Stato membro richiedente di prendere provvedimenti di sospensione o di interruzione dei termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato membro.

3. L'autorità richiedente e l'autorità adita si informano a vicenda tempestivamente di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari o che può produrre tale effetto.

Articolo 19
Spese

1. L'autorità adita recupera dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero. Tali spese sono addebitate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro adito.
2. Se la persona interessata non paga l'importo richiesto entro il termine stabilito dall'autorità adita o per conto della stessa, quest'ultima, invece di procedere con il recupero delle spese ai sensi del paragrafo 1, può addebitare le seguenti spese fisse:
 - a) 100 EUR se il pagamento è effettuato solo dopo l'invio di almeno un sollecito amministrativo;
 - b) 200 EUR se altre misure amministrative sono prese dall'autorità adita o per conto della stessa;
 - c) 500 EUR se altre misure esecutive sono prese nello Stato membro adito.

La persona interessata può promuovere un'azione contro l'applicazione di tali spese fisse dinanzi all'autorità adita e all'organo competente in materia di azioni contro le misure di recupero adottate nello Stato membro adito.

Tali spese fisse non sono comunque applicabili se l'organo competente di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, decide che le misure di recupero sono infondate per quanto riguarda l'esistenza del credito o la validità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o del titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito oppure la validità della notifica o delle misure esecutive nello Stato membro adito.

3. Il recupero del credito per il quale è stata chiesta l'assistenza reciproca, compresi la somma dovuta in capitale, gli interessi, le penali, le sanzioni e le spese esigibili, è prioritario rispetto al recupero delle spese sostenute dall'autorità adita o per conto della stessa.

4. Gli Stati membri rinunciano, da una parte e dall'altra, a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente direttiva.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, dovuta a spese molto elevate o al fatto che l'operazione rientra nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, lo Stato membro richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro adito, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'adozione di misure esecutive o cautelari emesso dall'autorità richiedente.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO TUTTI I TIPI DI DOMANDE DI ASSISTENZA

Articolo 20

Moduli standard e mezzi di comunicazione

1. Le domande di informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le domande di notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le domande di recupero di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e le domande di misure cautelari di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono inviate, per quanto possibile, per via elettronica utilizzando un modulo standard. Nella misura del possibile, questi moduli sono utilizzati anche per tutte le comunicazioni successive inerenti alla domanda.

Sono da inviare, per quanto possibile, per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive o cautelari nello Stato membro adito nonché il titolo iniziale che consente l'adozione di misure esecutive o cautelari nello Stato membro richiedente nonché gli altri documenti di cui agli articoli 11 e 15.

Se del caso, i moduli standard possono essere accompagnati da relazioni, attestati ed altri documenti cartacei o elettronici, o copie conformi o estratti degli stessi, che, nella misura del possibile, sono ugualmente inviati per via elettronica.

I moduli standard e la comunicazione per via elettronica sono utilizzati anche ai fini dello scambio spontaneo di informazioni a norma dell'articolo 5.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle informazioni e alla documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici amministrativi di un altro Stato membro o la partecipazione alle indagini amministrative in un altro Stato membro in conformità all'articolo 6.
3. Il fatto che la comunicazione non sia effettuata per via elettronica o mediante i moduli standard non pregiudica la validità delle informazioni ottenute né delle misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.

Articolo 21
Regime linguistico

1. Le domande di assistenza, il titolo uniforme che consente l'adozione delle misure esecutive o cautelari nello Stato membro adito sono inviati o tradotti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito.

Tuttavia, il fatto che alcune parti delle domande siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o da una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito, convenuta di comune accordo dalle autorità competenti, non pregiudica la validità delle domande.

2. La traduzione in una lingua ufficiale dello Stato membro adito del titolo iniziale che consente l'adozione delle misure esecutive o cautelari nello Stato membro richiedente non è necessaria né al momento della comunicazione all'autorità adita né al momento della comunicazione alla persona interessata.
3. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo 7 possono essere trasmessi all'autorità adita in una lingua ufficiale dello Stato membro richiedente. Se la notifica alla persona interessata è effettuata in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la traduzione di questi documenti in una lingua ufficiale dello Stato membro adito non è necessaria.
4. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità adita può, se del caso, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito o in una qualsiasi altra lingua convenuta di comune accordo dalle autorità competenti.

Articolo 22
Legislazione applicabile all'esecuzione di una domanda

1. Nel dare esecuzione a una domanda di assistenza relativa a un credito che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva l'autorità adita esercita le competenze conferitele in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del proprio Stato membro applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi, salvo disposizione contraria della presente direttiva.

Se ritiene che i medesimi dazi e imposte, o dazi e imposte analoghi, non siano riscossi sul proprio territorio, l'autorità adita esercita le competenze conferitele in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del proprio Stato membro applicabili ai crediti riguardanti le imposte sui redditi delle persone fisiche, salvo disposizione contraria della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica con riguardo ai privilegi accordati a crediti sorti nello Stato membro adito.

Articolo 23
Comunicazione delle informazioni e dei documenti

1. Le informazioni e i documenti ottenuti dall'autorità richiedente o dall'autorità adita a norma della presente direttiva possono essere comunicati ad altre autorità all'interno dello stesso Stato membro, purché ciò sia consentito dalla legislazione di tale Stato, anche qualora tali informazioni possano essere utilizzate per finalità diverse dal recupero dei crediti di cui all'articolo 2.
2. Se l'autorità richiedente o adita ritiene che le informazioni o i documenti ottenuti a norma della presente direttiva possano essere utili a uno Stato membro terzo, essa può trasmettere tali informazioni o documenti a detto Stato.
3. Le informazioni e i documenti, o le copie conformi o gli estratti degli stessi, ottenuti dall'autorità richiedente o dall'autorità adita a norma della presente direttiva possono essere invocati o utilizzati come prova da tutte le autorità in uno stesso Stato membro alla stessa stregua di informazioni e documenti analoghi ottenuti nell'ambito di detto Stato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
Applicazione di altri accordi in materia di assistenza

Nei casi in cui si applica la presente direttiva gli Stati membri non applicano altri accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali nell'ambito delle loro domande di assistenza ad altri Stati membri.

Articolo 25
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di recupero.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 26
Modalità di applicazione

1. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, modalità di applicazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, degli articoli 5 e 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 9, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 16 e dell'articolo 20, paragrafo 1.

Tali modalità riguardano almeno gli aspetti seguenti:

- a) le condizioni relative alla designazione e all'organizzazione dell'ufficio centrale di collegamento, degli altri uffici di collegamento e dei servizi di collegamento di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;
 - b) i mezzi con cui le comunicazioni fra le autorità possono essere effettuate;
 - c) il contenuto e il formato dei moduli standard da utilizzare ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, degli articoli 5 e 7, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1;
 - d) le norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate.
2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione può adottare modalità:
 - a) di applicazione dell'articolo 6;
 - b) di fissazione di un importo minimo per i crediti che possono dar luogo a una domanda di assistenza.
- Le modalità di cui al primo comma, lettera b), possono prevedere che l'assistenza per i crediti inferiori a tale minimo sia facoltativa e soggetta a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda la ripartizione degli importi recuperati fra lo Stato membro richiedente e quello adito, in deroga all'articolo 12, paragrafo 3.
3. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i moduli standard figuranti negli allegati I, II e III.

Articolo 27 Presentazione di relazioni

Ogni anno, entro il 31 marzo, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione quanto segue:

- a) il numero di domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate a ciascuno Stato membro adito e ricevute da ciascuno Stato membro richiedente ogni anno;
- b) l'importo dei crediti per i quali è chiesta l'assistenza al recupero e gli importi recuperati;
- c) eventuali altre informazioni che possono essere utili ai fini della valutazione dell'assistenza reciproca prestata ai sensi della presente direttiva.

Ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva.

*Articolo 28
Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 29
Abrogazione della direttiva 2008/55/CE*

La direttiva 2008/55/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 30
Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 31
Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

TITOLO UNIFORME PER LA NOTIFICA DI ATTI O DECISIONI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA (CE) N.

Stato membro della CE che rilascia il presente documento: ...

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure recita:

"Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita notifica al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito ai sensi dell'articolo 2 o il suo recupero, emanati dallo Stato membro richiedente."

L'articolo 8, paragrafo 1, della stessa direttiva recita:

"L'autorità adita provvede affinché la notifica nello Stato membro adito sia effettuata in uno dei modi seguenti: (...) b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard al quale sono allegati l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente;"

In conformità alle disposizioni precitate, l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, del presente documento costituisce la notifica dell'atto/degli atti e/o della decisione/delle decisioni in allegato al presente documento.

A	FINALITÀ DELLA PRESENTE NOTIFICA
	<p>La presente notifica è destinata:</p> <p><input type="checkbox"/> a comunicare al destinatario l'atto/gli atti e/o la decisione/le decisioni allegati</p> <p><input type="checkbox"/> a confermare al destinatario l'obbligo di versare gli importi menzionati al punto B4</p> <p>Tale pagamento deve essere effettuato:</p> <p><input type="checkbox"/> anteriormente al 20AAMMGG</p> <p><input type="checkbox"/> immediatamente</p> <p>Si richiama l'attenzione del destinatario sul fatto che, in caso di mancato pagamento, le autorità dello Stato membro adito possono adottare misure esecutive e/o misure cautelari per garantire il recupero del credito. In tal caso possono essere addebitate spese amministrative fisse, in conformità alla direttiva (CE) n. ...///</p> <p><input type="checkbox"/> ad interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nell'atto/negli atti e/o nella decisione/nelle decisioni figurante/i in allegato.</p>
B	DESCRIZIONE DELL'ATTO/DEGLI ATTI E/O DELLA DECISIONE/DELLE DECISIONI FIGURANTI IN ALLEGATO
1	<p>Data di redazione: 20AAMMGG – Numero di riferimento: ...</p> <p><input type="checkbox"/> Accertamento dell'imposta</p> <p><input type="checkbox"/> Decisione delle autorità fiscali a seguito di un ricorso amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> Altra decisione o atto amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> Sentenza/Ordinanza di nome dell'organo giurisdizionale</p> <p><input type="checkbox"/> Altro documento giudiziario</p>
2	Nome dell'imposta in questione: ...

3	<p>Tipo di credito in questione</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dazi doganali <input type="checkbox"/> imposta sul valore aggiunto <input type="checkbox"/> accise <input type="checkbox"/> imposte sul reddito o sul capitale <input type="checkbox"/> imposte sui premi assicurativi <input type="checkbox"/> altri dazi o imposte riscossi dallo Stato membro o per conto dello stesso <input type="checkbox"/> imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative degli Stati membri, o per conto delle stesse, comprese le autorità locali <input type="checkbox"/> i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico <input type="checkbox"/> restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni <input type="checkbox"/> contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
4	<p>Importo del credito in questione</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Capitale: <input type="checkbox"/> Penali e sanzioni amministrative: <input type="checkbox"/> Interessi fino al 20AAMMGG: <input type="checkbox"/> Spese fino al 20AAMMGG: <input type="checkbox"/> Importo totale:
C	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTO/DEGLI ATTI E/O DELLA DECISIONE/DELLE DECISIONI FIGURANTE/I IN ALLEGATO
1	Nome:
2	Via e numero civico:
3	Codice postale e città:
4	Telefono:
5	E-mail:
D	UFFICIO CHE PUÒ FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO L'ATTO/GLI ATTI NOTIFICATI E/O LA DECISIONE/LE DECISIONI NOTIFICATE O RIGUARDO LE POSSIBILITÀ DI CONTESTARE L'OBBLIGO DI PAGAMENTO (se diverso da quello indicato al punto C)
1	Nome:
2	Via e numero:
3	Codice postale e città:
4	Telefono:
5	E-mail:

ALLEGATO II

**TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L'ESECUZIONE
DEI CREDITI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA (CE) N./...**

Stato membro della CE che rilascia il presente documento: ...

Conformemente all'articolo 11 della direttiva (CE) n./..., il presente documento consente il recupero e/o l'adozione di misure cautelari in ciascuno Stato membro della CE qualora l'autorità richiedente dello Stato membro in cui il presente documento è stato rilasciato lo richieda.

A	DESCRIZIONE DEL CREDITO
1	Nome dell'imposta: ...
2	Tipo di credito: <input type="checkbox"/> dazi doganali <input type="checkbox"/> imposta sul valore aggiunto <input type="checkbox"/> accise <input type="checkbox"/> imposte sul reddito o sul capitale <input type="checkbox"/> imposte sui premi assicurativi <input type="checkbox"/> altri dazi o imposte riscossi dallo Stato membro o per conto dello stesso <input type="checkbox"/> imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative degli Stati membri, o per conto delle stesse, comprese le autorità locali <input type="checkbox"/> i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico <input type="checkbox"/> restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni <input type="checkbox"/> contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
3	Riferimento del credito: ...
4	Periodo interessato dal credito: <input type="checkbox"/> anno civile: ... <input type="checkbox"/> periodo: 20AAMMGG – 20AAMMGG (anno –mese-giorno)
5	Data di accertamento del credito: ... Data del titolo che consente l'esecuzione: ... Data di notifica al debitore: ... Data ultima per il pagamento: ...
6	Importo del credito: <input type="checkbox"/> Capitale: <input type="checkbox"/> Penali e sanzioni amministrative: <input type="checkbox"/> Interessi fino al 20AAMMGG: <input type="checkbox"/> Spese fino al 20AAMMGG: <input type="checkbox"/> Importo totale:
B	IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE
1	Nome: ...
2	<input type="checkbox"/> Partita IVA: ... <input type="checkbox"/> Numero di identificazione fiscale: <input type="checkbox"/> Altro numero di identificazione:
3	Via e numero:
4	Ulteriori dati dell'indirizzo:
5	Codice postale e città:
6	Paese:
C	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ACCERTAMENTO DEL CREDITO
1	Nome:
2	Via e numero civico:
3	Codice postale e città:
4	Telefono:
5	E-mail:
D	UFFICIO CHE PUÒ FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO IL CREDITO E/O LE POSSIBILITÀ DI CONTESTARE L'OBBLIGO DI PAGAMENTO (se diverso da quello indicato al punto C)
1	Nome:

2	Via e numero:
3	Codice postale e città:
4	Telefono:
5	E-mail:

ALLEGATO III

**TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
VOLTE A GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA (CE)**
N./...

Stato membro della CE che rilascia il presente documento: ...

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva (CE) n./..., il presente documento consente l'adozione di misure cautelari in ciascuno Stato membro della CE qualora l'autorità richiedente dello Stato membro in cui il presente documento è stato rilasciato lo richieda.

A	DESCRIZIONE DEL CREDITO IL CUI RECUPERO DEVE ESSERE GARANTITO		
1	Nome dell'imposta: ...		
2	Tipo di credito: <input type="checkbox"/> dazi doganali <input type="checkbox"/> imposta sul valore aggiunto <input type="checkbox"/> accise <input type="checkbox"/> imposte sul reddito o sul capitale <input type="checkbox"/> imposte sui premi assicurativi <input type="checkbox"/> altri dazi o imposte riscossi dallo Stato membro o per conto dello stesso <input type="checkbox"/> imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative degli Stati membri, o per conto delle stesse, comprese le autorità locali <input type="checkbox"/> i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico <input type="checkbox"/> restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni <input type="checkbox"/> contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero		
	CREDITI STABILITI		CREDITI NON ANCORA STABILITI
3a	Riferimento del credito: ...	3b	riferimento del titolo che consente l'adozione delle misure cautelari: <input type="checkbox"/> sentenza/ordinanza di Nome dell'organo giurisdizionale emanata il 20AAMMGG recante il riferimento: <input type="checkbox"/> decisione/atto amministrativo del 20AAMMGG recante il riferimento:
4a	Periodo interessato dal credito: <input type="checkbox"/> anno civile: ... <input type="checkbox"/> periodo: 20AAMMGG – 20AAMMGG	4b	Periodo interessato dal credito non ancora stabilito: <input type="checkbox"/> anno civile: ... <input type="checkbox"/> periodo: 20AAMMGG – 20AAMMGG
5a	Data di accertamento del credito: ... Data del titolo che consente l'esecuzione: ... Data di notifica al debitore: ... Data ultima per il pagamento: ...	5b	Motivi che giustificano l'adozione delle misure cautelari da parte delle autorità dello Stato membro adito: <input type="checkbox"/> (rischio di) insolvenza della persona interessata nello Stato membro richiedente <input type="checkbox"/> rischio di (presunta) partecipazione della persona interessata a una frode fiscale o all'evasione fiscale <input type="checkbox"/> rischio di azioni volte a ritardare il recupero intraprese dalla persona interessata <input type="checkbox"/> l'adozione delle misure cautelari è possibile solo nello Stato membro adito o può essere effettuata in modo più rapido ed efficace in tale Stato

6	Importo per cui sono chieste le misure cautelari: <input type="checkbox"/> Capitale: <input type="checkbox"/> Penali e sanzioni amministrative: <input type="checkbox"/> Interessi fino al 20AAMMGG: <input type="checkbox"/> Spese fino al 20AAMMGG: <input type="checkbox"/> Importo totale:
B IDENTIFICAZIONE DEL (FUTURO) DEBITORE	
1	Nome: ...
2	<input type="checkbox"/> Partita IVA: ... <input type="checkbox"/> Numero di identificazione fiscale: <input type="checkbox"/> Altro numero di identificazione:
3	Via e numero:
4	Ulteriori dati dell'indirizzo:
5	Codice postale e città:
6	Paese:
C UFFICIO RESPONSABILE DELL'ACCERTAMENTO DEL CREDITO	
1	Nome:
2	Via e numero civico:
3	Codice postale e città:
4	Telefono:
5	E-mail:
D UFFICIO CHE PUÒ FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO IL CREDITO E/O LE POSSIBILITÀ DI CONTESTARE LE CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO LE MISURE CAUTELARI (se diverso da quello indicato al punto C)	
1	Nome:
2	Via e numero:
3	Codice postale e città:
4	Telefono:
5	E-mail: